

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società _____, in persona del liquidatore *pro tempore*, con atto di citazione ritualmente notificato riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Palermo individuato quale Giudice competente, con sentenza resa in data 26 ottobre 2006 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva dichiarato la propria incompetenza, e conveniva la _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della _____ per avere assegnato anche ad altri utenti gli indirizzi IP assegnati in via esclusiva all'odierna attrice in virtù del citato contratto; accertare la risoluzione contrattuale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di euro 50.000,00, subiti dalla _____ causa dell'inadempimento di controparte, oltre rivalutazione ed interessi legali, con condanna alle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale contestava i fatti e gli addebiti nonché il danno, la cui riconducibilità all'asserito inadempimento non era stata provata dall'attrice, richiamava la clausola di esclusione da responsabilità, prevista dall'art. 11.1 delle condizioni generali di contratto debitamente sottoscritta dal cliente e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture rimaste insolute.

Concludeva chiedendo: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto; in via riconvenzionale, dichiarare il mancato pagamento da parte della _____ delle fatture specificamente indicate, e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della somma di euro 35.243.70, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture fino alla data di effettivo pagamento, con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della domanda proposta, la _____, premettendo di avere stipulato, nell'anno 1998, con la _____ un contratto denominato _____ avente ad oggetto l'assegnazione di indirizzi IP, da collocare presso clienti terzi, al fine di espletare, nella qualità di provider, il servizio di collegamento alla rete Internet, esponeva che a partire dal mese di aprile del 2004, a seguito delle lamentele di numerosi clienti, assegnatari degli indirizzi IP, accertava che alcuni dei predetti indirizzi, attribuiti alla stessa in via esclusiva, erano stati destinati arbitrariamente dalla _____ ad altri utenti.

Lamentava il grave danno subito a seguito delle disfunzioni reiterate e continuative protrattasi per alcuni mesi, che avevano indotto alcuni clienti a disdettare i contratti e provocato la messa in liquidazione della società nell'anno 2005.

Tanto premesso, le allegazioni di parte attrice hanno trovato pieno riscontro probatorio, nella documentazione prodotta e nelle prove assunte nel corso del giudizio.

In primo luogo, di nessun pregio è il richiamo alla clausola di esclusione di responsabilità, contenuta nell'art. 11.1 delle condizioni generali del servizio

Non solo, infatti, nelle condizioni generali di contratto, prodotte in giudizio dalla convenuta la clausola richiamata contiene una previsione del tutto diversa – Verifiche Tecniche – ma anche analizzando il contenuto del contratto sottoscritto dalla e prodotto in atti, proprio l'art. 11 non è richiamato tra le clausole che il cliente, richiamandone in calce il numero, ha separatamente sottoscritto al fine di soddisfare il requisito formale previsto dall'art. 1341 e 1342 c.c. (si veda allegato n° 3).

E, in ogni caso, proprio la clausola di salvezza, contenuta nella norma, riportata testualmente dalla stessa parte convenuta "fatti salvi i casi di dolo e colpa grave", ne esclude l'operatività al caso di specie ove certamente la ha agito con colpa grave, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti.

L'attrice, nel giudizio, allegando un grave inadempimento di controparte, formula domanda di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.

In particolare, il tipo di contratto sottoscritto dalla le attribuiva la facoltà di avere assegnati, in via esclusiva, taluni indirizzi IP, di accesso alla rete informativa Internet, da destinare, nella sua qualità di provider, a clienti terzi.

Gli indirizzi assegnati corrispondevano alla sequenza numerica: da 195.223.225.28 a 195.223.225.225, come desumibile dalle note di compilazione riportate in calce al contratto e dalla scheda di conferma attivazione ove si riportano espressamente detti indirizzi IP.

Come anche confermato dai testi escussi, e, in particolare, dallo stesso teste, dipendente e, dunque, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, "è vero che non è possibile che due p.c. per collegarsi ad internet usino lo stesso indirizzo IP, ed è vero che all'interno della rete non possono esistere due IP uguali", l'attribuzione dei predetti indirizzi, anche allo scopo di garantirne il funzionamento, che non può che avvenire tecnicamente in via esclusiva.

L'assunto postula l'obbligo in capo alla _____, scaturente dalla sottoscrizione del contratto tra le parti, di assegnare in via esclusiva i predetti indirizzi all'attrice e l'aver attribuito gli stessi indirizzi ad altri utenti, come provato non solo dalle dichiarazioni rese dai testi _____ e _____, quest'ultima escusa in forma delegata, ma anche dall'esame della visura del sito RIPE NCC dell'Autorità di controllo e vigilanza degli indirizzi IP (allegato n° 9 produzione attrice; copia consulenza di parte prodotta ed allegati), configura un grave inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta.

Difatti, sempre il teste _____ ha riferito: *"di tutti i disservizi lamentati dalla _____ io posso dire che la società evidenziava che in alcuni orari, ricordo di pomeriggio, i clienti avevano problemi di collegamento; io ho accertato che parte degli indirizzi non erano stati assegnati a _____"*, avendo direttamente constatato i lamentati disservizi unitamente al tecnico della società attrice, ing.

Ed inoltre, il teste _____, ha confermato la circostanza, dichiarando: *"io stessa ho verificato sul sito www. RIPE.IT con i numeri di cui agli indirizzi IP che vi erano gli stessi numeri di altri indirizzi IP forniti da _____ ad altri clienti diversi da _____ che li aveva forniti a noi"*.

Dalla ricostruzione dei fatti non può non affermarsi l'inadempimento di rispetto agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti di _____ per il mancato rispetto dell'attribuzione esclusiva degli indirizzi IP, assegnati, nell'anno 2004 ad altri utenti, con conseguente impossibilità di funzionamento e di collegamento alla rete da parte dei clienti dell'attrice, a loro volta assegnatari dei medesimi indirizzi.

Del resto, l'azione esaminata, prevista dall'art. 1453 c.c., è subordinata alla sussistenza dei requisiti della colpa del debitore e dell'importanza dell'inadempimento nei termini indicati, richiesto dall'art. 1455 c.c.

La riconducibilità dell'azione spiegata dall'attrice nell'ambito della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. comporta che, in ossequio alla cristallizzazione dei principi enunciati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale ha l'onere di provare solo la fonte del suo diritto, se legale o contrattuale, e dovrà solo limitarsi ad allegare l'inadempimento, rimanendo a carico del debitore convenuto l'onere di provare di aver adempiuto correttamente la prestazione dedotta in contratto (SS.UU. n° 13533 del 2001).

Ed invero, il principio ora esposto postula una precisa distribuzione degli oneri probatori sulle parti contrattuali sicché l'acquirente - creditore della prestazione, che agisce adducendo la mancata esecuzione in conformità al contratto, potrà limitarsi a



provare il titolo contrattuale dal quale discende il proprio diritto alla prestazione ed allegare l'inadempimento della controparte, consistente appunto nel mancato rispetto degli obblighi contrattuali, trasferendosi sul venditore – debitore l'onere di provare di aver adempiuto correttamente o in maniera conforme al regolamento contrattuale.

Sicché, l'inadempimento della prestazione così provato, deve reputarsi idoneo a fondare la domanda di risoluzione del contratto, anche perché da ritenersi di notevole importanza, stante il mancato funzionamento degli indirizzi di collegamento assegnati ai clienti di _____ che ha di fatto impedito alla stessa di operare quale provider, minando in maniera grave l'affidamento sulla corretta funzionalità del servizio che i clienti avevano sulla medesima riposto, stipulando i relativi contratti.

Sul punto, inoltre, sebbene gravata dal relativo onere, nulla la _____ ha provato al fine di giustificare i disservizi lamentati e, certamente, nessuna valenza probatoria può assumere la copia della "schermata" di asseriti "segnalazione guasti e controlli", eseguiti entro il secondo giorno come contrattualmente previsto (allegato n° 3 produzione convenuta), che non solo non dimostrano né il tipo di intervento né il cliente al quale riferirlo, ma sono stati eseguiti senza il rispetto del contraddittorio con l'utente reclamante.

L'importanza e la gravità della disfunzione, d'altra parte, è provata non solo dalle lettere di disdetta dei contratti, prodotti in giudizio (si vedano allegati nn° 5, 6, 7 e 8) produzione di parte attrice) ove si fa espressamente riferimento al blocco totale dei servizi causato dall'inadempimento della _____ ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste _____, dipendente della scuola I.P.S.S. C.T.S.P., la quale ha chiaramente confermato che la scuola non aveva voluto più rinnovare il contratto con la _____ e si è rivolta ad altro fornitore proprio in conseguenza dei predetti gravi disservizi.

Deve, pertanto, essere dichiarata la risoluzione del contratto concluso tra _____ e _____

L'attrice, oltre a chiedere la risoluzione del contratto, propone domanda di risarcimento del danno, che quantifica nella misura di euro 50.000,00, allegando la sopravvenuta cessata attività, nell'anno 2005 conseguente alle numerose disdette dei contratti da parte dei clienti, tutte riferibili al comportamento inadempiente della convenuta.

Dal compendio probatorio esposto emerge con certezza la prova non solo delle disdette contrattuali, tutte come detto riferibili all'inadempimento imputabile alla _____ ma anche del tracollo della società attrice che, infatti, dopo pochi mesi, nel mese di _____



condanna la _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*
a pagare a _____, in liquidazione, persona del
liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* la somma di euro 42.808,29, oltre gli
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;

condanna la _____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*
a rimborsare a _____ in liquidazione, persona del
liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* le spese del giudizio che si liquidano in
complessivi euro 6.548,00, di cui euro 4.900,00 per onorari di avvocato ed euro 1.300,00
per diritti di procuratore, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, che si
distraggono in favore dei procuratori costituiti antistatali, ex art. 93 c.p.c.

così deciso a Palermo in data 30 novembre 2011.



Il Giudice
Dott.ssa Sebastiana Ciardo

